# STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Art. 1 Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Toino in Via Lanfranchi 28, la Società cooperativa denominata "Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori, Società cooperativa"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi spedali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mulue ed ai suoi organi provinciali e regionali di rappresentanza.

#### TITOLO II SCOPO - OGGETTO

#### Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa assolve la funzione sociale di difesa del potere di acquisto dei soci perseguendo lo scopo mutualistico di fornire a questi ultimi beni e servizi, in coerenza con I proprio oggetto sociale, alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.

La cooperativa si propone pertanto di:

giovare all'economia domestica dei soci

di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie

di fornire ai soci un luogo d'incontro e ricreazione

di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo

di promuovere e partecipare a futte quelle attività e a quei servizi sociali, culturali e ricreativi che favoriscono una democratica vita associativa dei soci e delle loro famiglie di consociarsi con società cooperative e/o di mutuo soccorso per istituire servizi mutualistici che sviluppino lo spirito di solidarietà tra i soci

di attuare tutte le iniziative atte a stimolare una attiva e democratica partecipazione dei soci e loro famigliari alla vita della cooperativa

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualisticila cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa inoltre avrà cura che l'immobile costruito con lo sforzo ed il sacrificio di generazioni di soci cooperatori sia mantenuto in perfetta efficienza al fine dicorrispondere ai soci locali accoglienti dove poter svolgere attività culturali e rigeative e coltivare i rapporti di solidarietà e di regiproco sostegno.

Art. 4 - Oggetto sociale

La sodetà, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

l'acquisto e la successiva distribuzione e vendita ai soci di generi di consumo, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo

la promozione, la cura, l'organizzazione e la gestione diattività culturali, ricreative, sportive e mutualistiche dei soci e delle loro famiglie

Per provvedere alle attività indicate nei precedenti commi la cooperativa potrà fra l'altro:

gestire spacci per la distribuzione ai soci di generi alimentari, prodotti ed articoli di altra natura

gestire trattorie, mense, bar e mescite sociali.

gestire magazzini, laboratori ed impianti per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione di generi di consumo, merd, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali

gestire l'attività di canto corale avorendo lapartecipazione dei soci, delle famiqlie, degli abitanti di Borgo Po nella tradizione costitutiva della società originaria

conservare, qestire, rappresentare e valorizzare il patrimonio storico di conoscenze e di saperi dell'attività di decorazione, di canto corale e di vita associativa nel Borgo Po ispirante la cultura dei soci fondatori fino alle molteplici diramazioni attuali e applcazioni future.

gestire l'attività di comunicazione, di editoriae di commercializzazione relativa o connessa alla realizzazione degli scopi sociali

Qualora non sia possibile erogare direttamente parte dei servizi elencati, la cooperativa potrà affidame la gestione a terzi non soci presso i locali costituenti la sede sociale. Al verificarsi di tale circostanza il Consiglio d'Amministrazione vigilerà affinché i soggetti gesloriabbiano la massima cura dei locali ed i prezzi di vendita praticati ai soci siano coerenti con gli scopi sociali perseguiti dalla comerativa

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili a lla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limit i fis sati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del rispamio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

# TITOLO III SOCI

## Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire.

L'ammis sione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del sodo all'attività economica della cooperativa; l'ammis sione deve essere

coerente con la capacità economica della cooperativa disoddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, eserdiando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organoamministrativo dovrà valutare i settori ed i mercafi economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essereammesso come socio dovrà presentare all'organoamministrativo domanda scritta chedovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

la dicharazione di non svolgereattività concorrentio in contrasto conquella della cooperativa;

l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere irferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

la dicharazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni egalmente adottate dagli organi sociali;

la dicharazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di appicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delbera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammin istratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla allinteressato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta gioni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei sod in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo il lustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi del socio

II soci sono obbligati:

al versamento della quota sottoscritta con le modalità e rei termini previsti dalla delibera di ammissione

al versamento di contributi evertualmente deliberati dal consiglio di amministrazione e approvate dall'assemblea dei soci, a fronte della presentazione del programma amuale delle attività all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e dele deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio è inoltre teruto a comunicare in forma scritta entro 30 giorni lavvenuta variazione dei propri recapti.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domidio dei soci è quello risutante dal libro soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri socialie i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

Per reœsso, esclusione, per causa di morte

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammis sione

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

La dichiarazione direcesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spettaall'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motiviche, a norma della leggee del presente statuto, egittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono dame immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevutadi ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che perda i requisitiper l'ammissione alla cooperativa;

che non sia più in condizione disvolgere l'attività lavorativa dedotta rel contratto sociale;

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi social, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contrattiad atro titolo verso la società;

che venoa a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa:

che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale:

che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Che non abbia versato dei contributi previstinell'art 7 lettera b)

che sia reso irrepetibile, omettendo di segnalare l'avvenuta variazione dei proprirecapiti nei tempi e nei modi previsti dall'art. 7

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giornidalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essieffettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15 e 19, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata alsocio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le gali, entro un termine massimo di (cinque) ami.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedentearticolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicarequello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del sodo deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del sodo deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute condeliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Arti. 15 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno aisoci cooperatori, nel rispetto dei li miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla qualità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il quale, in via generale, dovrà considerare il valore dei beni acquistati edei servizi fruiti dal socio consumatore.

L'assemblea può deliberare la ipartizione dei ristorni a dascun socio:

in forma liquida;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

#### TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investilori professionali soggettia vigilanza prudenziale e ad investitori qualificatirispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del ood. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

l'eventuale termine di scadenzae le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce atresì i compiti che vengono attribuiti all'organo arministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea spedale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

#### TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 17 - Elementicostitutivi

Il patrimonio della cooperativa ècostituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati daisoci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabilitidalla legge;

b. dagli strumenti prividi diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate aisoci recedutiod esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; C.

d. dalla riserva straordinaria;

da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, consequentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, ne all'atto del suo scioglimento.

Art 18 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darre comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal sodo.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecpazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure dicui all'articob 28. Art. 19 - Bilancio d esercizio

L'eserdzio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede ala redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge

Il bilando deve essere presentato all'assemblea dei sod per l'approvazione ento centoventigiorni dalla chiusura del'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ult imo comma dell'art icolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nela misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dallart. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versalo in misura non superiore al limite stabilito dalla egge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 17.

Gli importi destinatiall'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventinatura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a queli destinati ala remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibli.

#### TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### Art. 20 - Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o pù amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ognicaso sono riservate alla competenzadei soci:

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili:

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; ove previsto dalla legge, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dellatto costitutivo;

la decisione di adeire ad un gruppo cooperativo paritetico;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l'approvazione dei regolamenti interni;

Lo scioglimento, la nomina dei lquidatori e icriteri di svolgimento dela liquidazione.

Assumere obbligazioni per un'importo superiore a Euro 50.000 (cinquantamila)

Le dedisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delliberazione assembleare, con è modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 21 - Modalità di convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, deveessere inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costtuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei sod aventidiritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventidiritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti da inumeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

In mancanza dell'adempimento delle formaltà esplicate al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costtuita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, oinformati dela riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 23 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata dimano, salvo diversa delloerazione dell'Assemblea.

Art. 24 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei socida almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori che, per quasiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio nonpossono essere conferite più di 3 deleghe.

Art 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto daun notaio.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidataanche a soggetti non sod, purché la maggioranzadel consiglib di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai sodi al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai sod ha effetto dal momentorin cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza inducio nel libro dei verbali degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volle nelle quali vi sia materia su cui delberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membii in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di partà dei voti, la proposta siintende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige unverbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascitto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sededi nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia diammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società e la costituzione di immobili della società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maqqior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del biancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualstico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporaneaai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono llustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza soprarvenuta di uno opiù Amministratori, gli altri provvedono a sostituirlinei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere ala decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, senominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collego sindacale, se nominato

Art. 27 - Organo di controllo

Ove siverificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da te membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla datadell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e senominati decadono dallufficio, coloro che si troyano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato,

In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del colegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominatiscadono inseme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'ispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla sodetà e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltàdi chiedere agli amministratori notize, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinatiaffari. Possono scambiare informazioni con i corrispondentiorgani delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gererale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese-possono awalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i qua li tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di neleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindacil'accesso a informazioni riser vate.

Il collegio sindacale esercita anche il controlo contabile ai sensi degl'articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio diesercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla su ssistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel lbro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha dirittodi far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanzedel consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### TITOLO VII CONTROVERSIE

## Art. 28 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla va lidità delle delibere assembleari, promos se da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo prelminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondodiritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrate della Camera di Commercio di Torino, che provvederà alla nomina dell'arbitro l. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsia si procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatorie sindaci owero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gemaio 2003, n.5.

# TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sala devoluto nel sequente ordine:

a rimborso del captale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi vamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.